

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 6 - Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 9 - Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 10 - Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 11 - Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 12 - Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 13 - Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 16 - Modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 54/2008
- Art. 20 - Entrata in vigore

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), le parole <<, forestali e montagna>> sono sostituite dalle seguenti: <<e forestali>>.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) azione collettiva (di seguito denominata AC): modalità di accesso alle misure del PSR, attraverso la presentazione da parte di imprese o altri soggetti pubblici o privati che sottoscrivono un accordo collettivo, di interventi riferibili a uno o più segmenti di filiera e coordinati per il raggiungimento di uno specifico obiettivo di carattere produttivo o ambientale, corredato di singole domande di finanziamento a valere su una o più misure o azioni del PSR>>;
 - b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<La costituzione del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e

dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), aggiornato con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda, è requisito essenziale per poter presentare domanda di aiuto sul PSR.>>.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Al comma 10 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo, prima delle parole <<Le graduatorie>> sono inserite le seguenti:
<<Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, >>;
 - b) al secondo periodo, la parola <<trenta>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera b) del comma 1, è inserita la seguente:
<<b bis) descrizione dei rapporti di correlazione e di integrazione esistenti tra gli obiettivi del PIT e i contenuti delle singole domande di finanziamento.>>.
 - b) la lettera g) del comma 2 è abrogata.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Al numero 6) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<e delle attività zootecniche>>.

Art. 6 - Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, le parole <<Le misure a superficie rientranti in un PI ammesso al finanziamento acquisiscono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La misura 214 rientrante in un PI ammesso al finanziamento acquisisce>>.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) comunicazione ai singoli beneficiari della decisione individuale di finanziamento da parte dell'Ufficio attuatore;>>;

b) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

<<d bis) comunicazione al Capofila della decisione individuale di finanziamento del PI da parte dell'Autorità di gestione;>>.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole <<dell'Autorità di gestione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Ufficio attuatore, relativa alle singole domande comprese in un PI,>>.
 - b) il comma 5 è abrogato.

Art. 9 - Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) presentare all'Ufficio attuatore la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 5 bis;>>.

Art. 10 - Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, le parole <<comma 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 11>>.

Art. 11 - Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Alla tabella dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, nell'ambito del criterio di selezione "Livello di eseguibilità", le parole <<articolo 34 comma 2>>, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 32, comma 2>>.

Art. 12 - Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, la parola <<misure>> è sostituita dalle seguenti: <<schede di misura>>.

Art. 13 - Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura 216.>>.

Art. 14 - Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole <<misure 121, 124, 133 e 311>> sono sostituite dalle seguenti:
<<misure 121, 124, 132 e 311>>;
 - b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. A richiesta dell'interessato, le domande che non hanno trovato accoglimento costituiscono segnalazione preventiva ai fini dei bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'articolo 40.>>.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole <<del 20% dell'aiuto pubblico>> sono sostituite dalle seguenti:
<<prevista dal PSR nella relativa scheda di misura e dai regolamenti comunitari>>;
 - b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3 bis. Alle singole domande comprese in un PI, in attesa del raggiungimento della soglia di realizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, l'Ufficio attuatore competente può erogare anticipi e liquidare, in sede di rendicontazione finale, importi nella misura massima dell'80% dell'aiuto. La rimanente parte è erogata dall'Ufficio attuatore, ad avvenuta conclusione degli interventi, su indicazione dell'Autorità di gestione, previa comunicazione dell'ultimazione del PI ai sensi dell'articolo 23, comma 2.>>.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole <<, indipendentemente dalla tipologia di accesso,>> sono soppresse;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La variante sostanziale di cui al comma 3 è autorizzata dall'Ufficio attuatore, su richiesta di norma preventiva del beneficiario, salvo quanto previsto dal comma 5 ter.>>.
 - c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. In caso di domande individuali che fanno parte di un PI, la richiesta di variante di cui al comma 5 è corredata dell'attestazione del Capofila del PI con cui si dichiara che la variante alla domanda individuale comporta o non comporta una variante sostanziale al PI ai sensi del comma 1.
5 ter. La variante alla domanda individuale che comporta anche una variante sostanziale al PI è autorizzata dall'Autorità di gestione ai sensi del comma 1. >>.
 - d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

<<8 bis. Qualora la variante comporti una posizione di graduatoria non finanziabile e sia stata realizzata senza l'autorizzazione di cui ai commi 2, 4 o 5 ter, il contributo decade.>>.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'Ufficio attuatore provvede ad apporre sulla documentazione di spesa timbratura e sigla con indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.>>.
 - b) al comma 5, le parole <<forme di transazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<modalità di pagamento>>.
 - c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura 216.>>.

Art. 18 - Modifiche all'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera h) è abrogata;
 - b) alla lettera i), le parole <<e alle domande individuali comprese nei PI>> sono soppresse;
 - c) dopo la lettera j), è inserita la seguente:
<<j bis) comunica all'Ufficio attuatore l'ultimazione del PI, ai fini della liquidazione del saldo, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis;>>.

Art. 19 - Modifiche all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 54/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 54/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
<<d bis) comunicano, ai beneficiari di misure a investimento comprese in un PI ammesso a finanziamento, la decisione individuale di finanziamento con le eventuali prescrizioni;>>;
 - b) alla lettera e), le parole <<con accesso individuale>> sono sostituite dalle seguenti:
<<individuali di aiuto>>.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE